

REGOLAMENTO (CEE) N. 611/92 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 206/91 relativo all'esclusione, per prodotti lattiero-caseari, del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo e a talune manipolazioni usuali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 1 e l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 206/91⁽²⁾ ha previsto deroghe all'esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti lattiero-caseari, in particolare per il siero di latte non modificato;

considerando che è opportuno soddisfare il fabbisogno a breve termine dell'industria alimentare comunitaria per quanto riguarda alcuni prodotti compensativi ottenuti dalla trasformazione di siero di latte non modificato importato nell'ambito del traffico di perfezionamento attivo;

considerando che un ampliamento minore dei codici NC che definiscono i prodotti compensativi ammissibili, in modo da estenderli ad alcuni tipi di siero di latte modificato, permetterà di ampliare la gamma degli ingredienti di cui ha bisogno l'industria alimentare comunitaria per le proprie esportazioni;

considerando che è necessario garantire l'applicazione normale e ininterrotta del regime del traffico di perfezionamento attivo disposto dal regolamento (CEE) n. 206/91

prima del 1° gennaio 1992, per evitare incertezze eventuali sul proseguimento di tale regime connesse ai ritocchi tecnici di taluni codici NC indicati nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 206/91, adottati con il regolamento (CEE) n. 252/92 a partire dalla suddetta data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 206/91 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Tuttavia, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo non è escluso per la polvere di siero di latte dal quale siano stati eliminati i sali minerali e che non abbia subito nessun'altra modifica, del codice NC ex 0404 10 02⁽¹⁾ e per il siero di latte non modificato del codice NC ex 0404 10 48⁽²⁾, i quali siano utilizzati nella fabbricazione di siero di latte in polvere di cui ai codici NC 0404 10 02, 0404 10 04⁽³⁾, 0404 10 12⁽⁴⁾ e 0404 10 14⁽⁵⁾, dei prodotti dei codici NC 1702 10, 1901 10, 1901 90 90 e 2106 90 51 e di lattoalbumina dei codici NC 3502 90 51 e 3502 90 59.

⁽¹⁾ Codice Taric 0404 10 11 11.

⁽²⁾ Codice Taric 0404 10 91 11.

⁽³⁾ Codice Taric 0404 10 11 14.

⁽⁴⁾ Codice Taric 0404 10 11 21.

⁽⁵⁾ Codice Taric 0404 10 11 24. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai prodotti già contemplati dal regolamento (CEE) n. 206/91 prima di questa data.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19).

⁽²⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1991, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 252/92 (GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 89).